

3 Novembre 2021

ROMA - “La richiesta al cliente di costi corrispondenti al coperto non conosce ad oggi alcuna specifica disciplina per cui non può dirsi espressamente vietato: il ristoratore è libero di chiederlo come somma corrispondente a servizi non quantificabili nel conto, come la pulizia del locale e la qualità del servizio”.

Lo dice **Alessandro Klun**, autore di diversi testi sul diritto della ristorazione, e che **durante il lockdown ha pubblicato *No show e recesso dalla prenotazione ristorativa*** che precisa come, “tuttavia, il costo del coperto deve essere specificamente indicato nel menù o listino prezzi così come imposto dall’art. 18 regio decreto n. 635/1940”.

“In tale contesto, in difetto di una normativa nazionale, Regioni e Comuni sono intervenuti nel tentativo di disciplinare la materia con propri provvedimenti. Ad esempio, nei ristoranti del Lazio è vietato l’addebito del coperto”.

“La legge regionale n. 21, datata 29 novembre 2006, all’articolo 16, comma 3, così stabilisce: ‘Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, la tabella o il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell’ordinazione e deve indicare l’eventuale componente del servizio con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico. È inoltre fatto divieto di applicare costi aggiuntivi per il coperto’. Ciò sul presupposto che, essendo un rapporto contrattuale consensuale quello tra il ristoratore e il cliente, quest’ultimo, ove non chieda un determinato servizio, non è obbligato a pagarlo”.

“È del tutto evidente”, rileva Klun, “che dinanzi ad un quadro normativo a tutt’oggi indefinito si impone la necessità di un intervento del legislatore nazionale”.